

Rep. n.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di un applicativo informatico per la gestione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato con connesse apparecchiature "hardware" e relativi servizi professionali denominato "GUS-N"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 addì ___ del mese di _____ - in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dottor _____ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23/05/2007, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l'8/06/2007 visto n. 3331 - sono presenti:

1) Il Dott. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) il Sig. _____ nato a il - nella sua qualità di rappresentante legale della Società . con sede in , Via _____ - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale n. - con oggetto sociale: ecc , come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE:

- a) l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC.1892.PR.430 del 28/04/2014, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura, per un arco temporale di 48 (quarantotto) mesi, di un applicativo informatico per la

- gestione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato con connesse apparecchiature “hardware” e relativi servizi professionali denominato “GUS-N”;
- b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in **€ 350.000,00**, oltre IVA al 22%, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
- c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 12/09/2014 n. 2014/S 175-608717, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 V Serie Speciale – Contratti Pubblici del 10/09/2014, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
- d) sono pervenute n. ___ offerte e l’Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del _____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società _____, con sede in _____ – _____, al prezzo di Euro **350.000,00**, cui sono da aggiungere Euro **77.000,0 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo di Euro **427.000,00**.
- e) la Società “_____” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

Il presente atto ha come oggetto la fornitura, per una durata di 48 (quarantotto) mesi, di un applicativo informatico per la gestione degli Uffici Sanitari della Polizia di Stato con connesse apparecchiature “hardware” e relativi servizi professionali denominato “GUS-N”.

L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso degli apparati, dei servizi e delle attività come di seguito descritto:

- Servizio di Conduzione Progetto;
- Acquisto allestimento Infrastruttura HW/SW;
- Allestimento Piattaforma SW;
- Acquisto e allestimento Postazioni Remote;
- Servizio di Sviluppo Software;
- Servizio di Migrazione Dati;

- Servizio di Garanzia/Manutenzione;
- Trasferimento Know-How.

Il servizio dovrà essere reso con le modalità in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa del _____, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto. L'ammontare complessivo del contratto è di **€ 350.000,00**, cui sono da aggiungere **€ 77.084,00 per I.V.A. al 22%**, per un valore massimo complessivo non superabile di **€ 427.000,00**:

Opzioni

1. La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, entro i tre anni successivi all'approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L'Amministrazione, inoltre, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell'Art. 57, comma 5, lett. "b", del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un'ulteriore annualità, del valore stimato di **€ 87.500,00**, IVA esclusa.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Impresa, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L'Amministrazione, alla scadenza del contratto (qualora non intenda esercitare l'opzione di cui sopra) o in alternativa al termine dell'ulteriore annualità, di cui alla cennata opzione prevista dall'articolo 57, comma 5, lett. "b", si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, giusto quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge 62/2005 nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi..

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);

- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g) ed h), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h) ed i)* che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare due "Direttori dell'Esecuzione" del contratto i quali, ognuno relativamente al luogo di esecuzione contrattuale di pertinenza, ossia rispettivamente il CEN di Napoli e la Direzione Centrale di Sanità e di seguito denominati in breve DEC-CEN e DEC - DCS, avranno compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tali nomine verrà data comunicazione all'Impresa.

Ciascuno Direttore dell'Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager o Responsabile dei Servizi per il CEN di Napoli)" e un Responsabile dei Servizi Applicativi (specularmente alla figura nominata dall'Amministrazione per la Direzione Centrale di Sanità), con

funzioni di interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tali nomine dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione

Articolo 4

(Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche)

Validità contrattuale

La durata complessiva dell'intero progetto è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, di cui 12 (dodici) dedicati alla progettazione e 36 (trentasei) alla manutenzione.

Articolo 4.bis

(Conduzione progetto – Piano di progetto)

4.bis.1. Conduzione progetto

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, erogherà un servizio di conduzione progettuale, per tutta la durata contrattuale, volto a garantire la gestione integrata di tutte le attività costituenti l'ambito della fornitura, definite nel presente atto negoziale.

A tale scopo, l'Impresa svolgerà tutte le attività che consentono la conduzione coordinata della fornitura ed il governo della stessa da parte dell'Amministrazione, nel rispetto dei requisiti di tempi, costi e qualità di cui al presente atto negoziale ed ai relativi documenti allegati che ne costituiscono parte integrante.

Le eventuali variazioni della composizione delle risorse professionali nel corso dell'esecuzione del contratto dovranno essere approvate dall'Amministrazione.

Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto.

4.bis.2 Piano di progetto

L'Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, di cui al precedente articolo 4, produrrà una versione aggiornata del "Piano di progetto", già presentato in sede

di offerta tecnica, e sarà altresì tenuta a riprodurlo con le relative integrazioni successivamente, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su specifica richiesta dell'Amministrazione.

In detto documento saranno compendiate tutte le attività previste dal rapporto di fornitura, indicandosi per ciascuna di esse i tempi, le risorse necessarie ed il relativo impegno. In particolare, il "Piano" dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- una sintesi delle caratteristiche della fornitura (requisiti e/o obiettivi);
- una descrizione dei servizi da realizzare per soddisfare i requisiti del contratto;
- una calendarizzazione delle attività;
- una rendicontazione delle attività svolte, finalizzata alla verifica delle SLA;
- le risorse che devono essere rese disponibili dall'Amministrazione per la riuscita del progetto;
- le entità organizzative coinvolte;
- le risorse assegnate, con specifica dei relativi ruoli, profili professionali ed impegno.

Tale "Piano" sarà sottoposto all'approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del suddetto "Piano delle attività" del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano delle attività" non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente Paragrafo 4.bis.2 comporterà l'applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 13.

Articolo 4.ter

(Consegna , installazione e configurazione infrastruttura HW/SW)

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà presentare un "Piano dei test" contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito.

Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto.

Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.

Entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, l’Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato c/o Real Bosco di Capodimonte via Miano n°2 – 80131, l’intera fornitura prevista all’allegato “E” del capitolato tecnico, al fine di verificarne successivamente la funzionalità e l’effettiva avvenuta integrazione della nuova infrastruttura con quella attualmente presente al predetto Centro Elettronico Nazionale.

I prodotti previsti in fornitura sono riassumibili come di seguito indicato:

- n.2 Armadi “rack”;
- n.2 “Cisco Nexus 5548”;
- n.1 “Cisco Nexus 2248”;
- n.2 “Enclosure”;
- n.6 “Blade server”;
- Licenze “Software” di virtualizzazione “VMWare (vCenter, Heartbeat e vSphere)”;
- Licenza “Database”.

Il collaudo della fornitura sarà eseguito nell’ambiente di collaudo dell’Amministrazione, configurato dall’Impresa secondo quanto specificato nel “processo di Progettazione” e nelle specifiche di verifica, da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Le verifiche di funzionalità e integrazione verranno effettuate in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel “Piano dei test”, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il Direttore dell’esecuzione del contratto riterrà necessaria.

Su detta infrastruttura, al momento delle verifiche in argomento, dovranno essere già allestiti gli “Ambienti di Esercizio” e “Test” del “GUS-C”, seppure questi ultimi non saranno oggetto di verifica funzionale ma saranno utilizzati esclusivamente per quanto concerne la verifica degli avvenuti “test di carico”.

A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1 e 6 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.

Articolo 4. quater

(Allestimento postazioni remote)

Entro __ (_____) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta verifica funzionale/integrazione dell’infrastruttura dei cui al precedente articolo 4.ter, l’Impresa dovrà approntare altresì alla verifica una postazione remota ad essa collegata presso la Direzione Centrale di Sanità, sita in Roma - Piazza Vittoria Emanuele II, 13, attraverso la quale dovranno essere svolte tutte le attività di installazione e configurazione dei moduli costituenti l’Applicativo “GUS-C/N”, che verranno sviluppati nel corso della fornitura.

L’oggetto della fornitura si compone dei seguenti elementi:

- tutte le risorse hardware (PC, Monitor, etc.) e software (licenze del sistema operativo e degli applicativi installati) necessarie per l’allestimento delle postazioni;
- servizio di allestimento e configurazione della postazione remota presso la Direzione Centrale di Sanità;

- servizio di allestimento e configurazione della postazione remota presso un ulteriore ufficio della Polizia di Stato, se richiesto dall'Impresa;
- un documento che descriva le caratteristiche e la configurazione delle postazioni.

I tempi e le modalità di installazione delle postazioni remote dovranno essere concordate tra il Responsabile dei Servizi Applicativi dell'Impresa e il DEC-DCS; quest'ultimo garantirà all'Impresa l'adeguato supporto per il completamento della attività (supporto logistico, parametri di configurazione di rete, etc.).

Il mancato rispetto di quanto concordato tra le suddette figure comporterà l'applicazione delle penalità giuste quanto previsto al successivo art. 13.

(articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)

Articolo 4. quinquies

(Servizi di sviluppo software- MEV e MAC - Applicativi GUS-C e GUS-N)

4.ter.3 Servizio di sviluppo software

L'Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, di cui al precedente articolo 4, garantirà per tutta la durata contrattuale un servizio di sviluppo "software" volto alla realizzazione dell'Applicativo "GUS-N", secondo i requisiti descritti nel capitolato tecnico ed i relativi allegati che, benché non acclusi al presente atto negoziale, ne costituiscono parte integrante.

Gli interventi di manutenzione evolutiva saranno valutati in accordo alla metodologia "IFPUG" vigente.

Il servizio sarà attivato a seguito di un accordo tra il Responsabile dei Servizi Applicativi dell'Impresa e il DEC-DCS di cui al precedente articolo 3.

Le attività del "servizio di Sviluppo" per ogni specifica realizzazione configuratasi dovranno essere stimate preventivamente in termini di dimensioni ("FP") e saranno definite in uno specifico documento, denominato "Piano di Obiettivo", nel quale saranno comprese le informazioni di seguito indicate:

- documentazione di dettaglio, con l'indicazione se trattasi di un progetto di sviluppo o di manutenzione evolutiva;
- requisiti utente e dettagliata descrizione delle funzionalità aggiuntive, modificate e/o cancellate.

Nel caso di un progetto di manutenzione evolutiva, occorrerà specificare:

- il conteggio dei "Function point" dell'applicazione ***prima*** del progetto di manutenzione evolutiva – AFPB;

- il conteggio dei “Function point” dell’applicazione dopo il progetto di manutenzione evolutiva – AFPA;
 - la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD), delle funzioni di conversione (CFP), delle funzioni modificate del progetto di manutenzione evolutiva (CHGA), delle funzioni cancellate (DEL);
 - l’elenco di tutte le funzioni di “tipo dati” e di “tipo transazionale” con l’indicazione se le stesse sono state aggiunte (ADD), modificate (CHG) o cancellate (DEL) e se sono presenti funzioni di conversione (CFP) con la relativa complessità e il numero di “FP” assegnato;
 - per ciascuna funzione di “tipo transazionale” (aggiunta, modificata o cancellata o di conversione) il numero e il nome di “DET” e “FTR”;
 - per ciascuna funzione di “tipo dati” o di “tipo transazionale” modificata, il numero di “DET” e “RET/FTR” sia prima (CHGB – “change before”) che dopo l’intervento di manutenzione evolutiva (CHGA – “change after”);
 - schermate con i campi di visualizzazione e di inserimento;
 - schema del “database”;
 - ogni altro documento utile eventualmente associato al progetto.
- pianificazione di massima delle fasi/macro-attività (es. data consegna prodotti, approntamento alla verifica).

Nel caso di un progetto di sviluppo, occorrerà specificare:

- la dimensione funzionale delle nuove funzioni fornite all’utente (ADD);
- la dimensione funzionale delle funzioni di conversione (CFP).

Il “Piano di Obiettivo” e la sua stima dimensionale saranno sottoposti all’approvazione e autorizzazione all’intervento da parte dell’Amministrazione per mezzo dal Direttore dell’esecuzione del contratto che ne darà formale comunicazione all’Impresa.

Il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto avrà cura di notificare contestualmente la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio per l’Attività Contrattuale per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuta approvazione del **“Piano di obiettivo”** per ogni singolo **“progetto”** da realizzare.

Approntamento alla verifica di nuove funzionalità realizzate – Semilavorato (prototipo) – Piano dei Test Funzionali

I moduli sviluppati e le modifiche evolutive/correttive o all’applicativo saranno sottoposte a verifica secondo le modalità meglio descritte nel successivo Paragrafo.

La data di approntamento di tale verifica, concordata nel “Piano di obiettivo”, dovrà essere comunicata, contestualmente, al Direttore dell’esecuzione del contratto (DCS) e alla Direzione Centrale dei Servizi

Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.

Contestualmente, l'Impresa produrrà un dettagliato "Piano dei Test Funzionali", le cui specifiche costituiranno la base per l'esecuzione delle attività di verifica di cui al successivo Paragrafo, e un "Semilavorato (Prototipo)" da installare nell'Ambiente di Test e, in seguito all'avvenuta verifica favorevole da parte dell'Amministrazione, in quello di esercizio.

Il mancato rispetto dei termini per l'approntamento alla verifica concordati nel "Piano di obiettivo" di ogni singola realizzazione comporterà l'applicazione di specifiche penalità come riepilogato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente contratto.

Verifica delle attività di manutenzione evolutiva

La verifica delle attività di manutenzione evolutiva previste nel presente atto dovrà essere effettuata dal DEC -DCS, che rilascerà idonea dichiarazione attestante il corretto funzionamento delle componenti "software" realizzate.

Il medesimo Direttore dell'esecuzione del contratto avrà quindi cura di notificare formalmente con le modalità sopradescritte l'Amministrazione dell'esito di ogni singola verifica funzionale espletata.

Le verifiche funzionali saranno eseguite presso gli Uffici dell'Amministrazione coinvolti nella presente realizzazione.

Le verifiche suddette dovranno essere effettuate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approntamento alla verifica redatta dall'Impresa per ogni singola realizzazione, sulla base della documentazione prodotta dall'Impresa stessa.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

In caso di esito negativo della verifica, questa potrà essere ripetuta entro un massimo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della stessa.

Verifica dei "Function Point"

Successivamente alla positiva verifica degli applicativi realizzati, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica aggiornata all'ultimo intervento evolutivo eseguito, per le successive attività di conteggio dei "function point".

Il conteggio dei "Punti Funzione" verrà effettuato da personale certificato dell'Amministrazione.

Al termine dovrà essere aggiornata la "baseline" del sistema applicativo in accordo alla seguente formula:

$EFP = [(ADD + CHGA + CFP) * VAFA] + (DEL * VAFB)$ in cui $VAFA = VAFB = 1$ ed in tutti gli interventi di sviluppo in cui $CFP = 0$, la formula applicabile è:

$$EFP = ADD + CHGA + DEL.$$

Qualora le attività di manutenzione non possano essere valutate in “FP” ma in giornate uomo, il fattore di conversione da applicare è 2 FP=1gg/uomo.

L'Amministrazione su proposta dell'Impresa dovrà necessariamente approvare preventivamente quelle attività che richiedono l'applicazione di tale conversione.

Garanzia dei moduli evoluti/sviluppati

Successivamente alla comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica positiva da parte dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà fornire il servizio di manutenzione in garanzia per un periodo di 12 (dodici) mesi su ogni singola realizzazione.

La manutenzione in garanzia di ogni singola realizzazione si prorogherà comunque senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione sino alla scadenza naturale del contratto.

Tutto il “software” realizzato o modificato deve essere funzionante e rispondente ai requisiti espressi dall'Amministrazione.

Dimensionamento

Il servizio di “Manutenzione Evolutiva/Correttiva e Sviluppo” è dimensionato in un massimale di “Punti Funzione (PF)”, quale somma delle dimensioni in punti funzione dei singoli obiettivi attivati.

Il numero di “FP” da realizzare nell'arco dell'intero periodo contrattuale stimato è pari a 700 FP (tetto massimo non superabile).

Ai fini della successiva liquidazione, i Punti Funzione di tipo “Change” (CHG) verranno remunerati al 50% rispetto a quelli di tipo “ADD” mentre quelli di tipo “Deleted” (DEL) verranno remunerati al 10% sempre rispetto ai Punti funzione di tipo “ADD”.

Diventano “Materiali dell'Amministrazione” tutti i prodotti “software”, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell'Impresa nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.

L'Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come “Materiali dell'Amministrazione”.

L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di “copy-right” in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.

Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.

Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiate nell'allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 4. sexies

(Qualità del software sviluppato in ottica di riuso)

In accordo ai recenti aggiornamenti del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) relativi, in particolare, al Capo VI "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni", l'Impresa sarà tenuta a sviluppare "software" "riusabile". In pratica, prima di iniziare lo sviluppo di appositi moduli o procedure, l'Impresa dovrà verificare e dichiarare all'interno del relativo "Piano di Obiettivo" se sia possibile utilizzare parti di codice sorgenti o interi moduli già in uso presso la Direzione Centrale di Sanità che, anche opportunamente modificati, potranno contribuire alla realizzazione delle funzionalità richieste.

Il "software", inoltre, in ossequio all'art. 69 del DLgs n.82/2005 (CAD), per quanto possibile dovrà essere sviluppato in modo da facilitare il "porting" verso sistemi di piattaforme diverse.

Al fine di consentire l'effettiva riusabilità del "software" sviluppato, l'Impresa dovrà evidenziare nell'apposita documentazione gli indicatori di qualità del codice sorgente al fine di consentire anche a soggetti diversi di elaborare agevolmente lo stesso codice sorgente ai fini del riuso.

Articolo 4. septies

(Servizi di supporto alla migrazione dati)

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica funzionale/integrazione favorevole di cui al precedente articolo 4.ter, erogherà dei servizi di supporto alla migrazione propedeutici al trasferimento ("porting") dei dati contenuti in tutte le istanze del "GUS" presenti sul territorio.

Questa operazione sarà propedeutica per l'avvio all'uso del "GUS-C" da parte degli Uffici Sanitari ad oggi utilizzatori del GUS.

Relativamente alla migrazione dei dati presenti nei diversi sistemi GUS attivi sul territorio, l'oggetto della fornitura si compone dei seguenti elementi:

- Migrazione progressiva nel "GUS-C" dei dati presenti in ogni istanza attiva del "GUS" (relativamente solo ai dati medici dei pazienti e non alle utenze presenti), garantendo la compatibilità con la nuova struttura della banca dati e la deduplicazione delle possibili istanze multiple dei record che dovessero presentarsi tra i diversi GUS;
- Relazione dettagliata degli esiti di ogni singola migrazione effettuata.

I tempi e le modalità di migrazione dei dati dovranno essere concordate tra il Responsabile dei Servizi Applicativi ed il DEC-DCS e a tal proposito quest'ultimo metterà a disposizione dell'Impresa copia delle banche dati da migrare, sia per effettuare dei test che l'effettiva migrazione.

Il mancato rispetto degli impegni concordati con il DEC - DCS comporterà l'applicazione delle specifiche penalità come riepilogato nell'allegato "A" al presente atto negoziale.

(articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)

Articolo 4.octies

(Verifica finale della fornitura)

Entro il termine di 330 (trecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione, dell'avvenuta esecutività del contratto, l'Impresa dovrà presentare un "Piano dei test finale" contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità degli ambienti "software" del nuovo applicativo "GUS-N" per la successiva messa in esercizio.

Tale "Piano dei test finale", che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del proprio DEC - CEN.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano delle verifiche" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano delle attività" non sia ancora disponibile o le successive verifiche risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione.

L'Impresa, entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, di cui al precedente articolo 4, dovrà approntare alla verifica l'applicativo realizzato denominato "GUS-N".

La verifica della fornitura sarà eseguita nell'ambiente di collaudo dell'Amministrazione, configurato dall'Impresa secondo quanto specificato nel processo di Progettazione e nelle specifiche di verifica, da un'apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Le verifiche di funzionalità e integrazione verranno effettuate in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel "Piano dei test finale", oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che la Commissione dell'esecuzione del contratto riterrà necessaria.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell'Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell'Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai capoversi 1 e 6 comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.

Articolo 5

(Consegna - Servizi di manutenzione "hardware" – Servizi di manutenzione "software")

5.1 - Consegna

L'Impresa nell'ambito del due differenti forniture "hardware" provvederà a proprie spese al:

- trasporto, scarico e a collocazione dei sistemi oggetto di fornitura nei locali dell'Amministrazione di cui al precedente articolo 4.ter;
- redazione e consegna di un attestato che sarà controfirmato per approvazione dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, competente in base al luogo di consegna.

L'attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano".

5.2. – Servizi di manutenzione "hardware in garanzia"

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.octies, erogherà dei servizi di manutenzione finalizzati al ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell'esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell'Amministrazione, entro con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo "Livelli di Servizio".

Il ripristino degli apparati deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell'Amministrazione concederli.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell'Impresa.

Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo Art. 13.

Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell'approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell'Impresa, della comunicazione della verifica negativa.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.

L'interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.

5.2.1 - Livelli di servizio Servizi di manutenzione "hardware in garanzia"

La prestazione dei servizi di manutenzione deve garantire una copertura di 5 giorni la settimana, con orario 9.00-18.00.

Per tutta la durata della garanzia, l'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le attività previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

Gravità	% casi	Tempi di presa in carico e intervento	Tempi di ripristino
Disservizi di tipo "bloccante"	<u>100%</u>	<u>6 ore</u>	<u>12 ore</u>
Disservizi di tipo "non bloccante"	<u>100%</u>	<u>12 ore</u>	<u>24 ore</u>

Gli interventi dovranno essere effettuati "On Site" con copertura oraria su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì, con orario 09:00-18:00 per tutta la durata della garanzia e sono da intendere risolutivi.

La manutenzione si intende comprensiva delle attività di intervento sistemistico atte a ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura nello stato precedente l'anomalia.

Tutti i tempi di risoluzione delle criticità decorrono dalla segnalazione della problematica da parte dell'Amministrazione, al recapito indicato dall'Impresa (Linea dedicata).

Eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 13.

5.3 - Servizi di manutenzione "software" in garanzia

L'Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta verifica finale favorevole, di cui al precedente articolo 4.0cties, erogherà dei servizi di manutenzione relativi agli ambienti "software" finalizzati al ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione delle "patches" e aggiornamenti, le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo "Livelli di Servizio".

Nell'ambito di questo servizio devono essere previste le seguenti quattro tipologie di intervento:

- Manutenzione Preventiva;
- Manutenzione Adeguativa;
- Manutenzione Correttiva (MAC);
- Manutenzione Evolutiva (MEV).

Per quanto riguarda la Manutenzione Preventiva, Adeguativa e Correttiva, nel corso del periodo di garanzia, pari ai primi dodici mesi successivi al collaudo finale, non verrà corrisposto alcun compenso all'Impresa. Per i due anni successivi alla garanzia, gli interventi di manutenzione preventiva ed adeguativa verranno contabilizzati a consumo (in gg/uomo), mentre per gli interventi di manutenzione correttiva verrà corrisposto un canone annuo.

Per quanto riguarda la Manutenzione Evolutiva, verrà corrisposto un compenso all'Impresa sulla base dei "FP" effettivamente sviluppati per la realizzazione delle modifiche, nei limiti di un tetto prefissato.

Per la gestione delle attività di manutenzione sugli Ambienti "SW", l'Impresa dovrà nominare formalmente il nominativo di un ulteriore referente con cui si relazioneranno entrambi i Direttori dell'esecuzione del contratto, nominati dall'Amministrazione, per la pianificazione ed il controllo degli interventi.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell'Impresa.

Tutto quanto necessario alla corretta erogazione dei servizi di manutenzione (nomina referenti, definizione puntuale delle procedure, etc.) dovrà essere dettagliato nel Piano di Manutenzione per l'Ambiente SW, la cui stesura è prevista in concomitanza con l'avvio dei servizi, successivamente al collaudo finale del Sistema GUS-N.

(articolo completabile solo a seguito della presentazione dell'offerta)

5.2.1 - Livelli di servizio Servizi di manutenzione “software in garanzia”

La prestazione dei servizi di manutenzione deve garantire una copertura di 5 giorni la settimana, con orario 9.00-18.00.

Per tutta la durata della garanzia, l'Impresa s'impegna ad eseguire tutte le attività previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:

Gravità	% casi	Tempi di presa in carico e intervento	Tempi di ripristino
Disservizi di tipo “bloccante”	<u>100%</u>	<u>6 ore</u>	<u>12 ore</u>
Disservizi di tipo “non bloccante”	<u>100%</u>	<u>12 ore</u>	<u>24 ore</u>

Gli interventi dovranno essere effettuati “On Site” con copertura oraria su cinque giorni settimanali dal Lunedì al Venerdì, con orario 09:00-18:00 per tutta la durata della garanzia e sono da intendere risolutivi.

La manutenzione si intende comprensiva delle attività di intervento sistemistico atte a ripristinare il corretto funzionamento dell'infrastruttura nello stato precedente l'anomalia.

Tutti i tempi di risoluzione delle criticità decorrono dalla segnalazione della problematica da parte dell'Amministrazione, al recapito indicato dall'Impresa (Linea dedicata).

Eventuali ritardi nell'esecuzione degli interventi comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 13.

Articolo 6

(Linea dedicata – Sistema di “Trouble Ticketing”)

6.1 - Linea dedicata

Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, l'Impresa metterà a disposizione dell'Amministrazione un apposita “Linea Dedicata” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica per malfunzionamento delle apparecchiature e dei software di base e d'ambiente.

La “Linea dedicata” deve assicurare la ricezione delle richieste di assistenza e manutenzione mediante operatore disponibile H24, 7 giorni su 7, per tutta la durata contrattuale dal Lunedì alla Domenica (festivi compresi).

L'Amministrazione provvederà ad annotare su apposito registro l'intervento del personale dell'Impresa con l'indicazione dell'ora di inizio e fine dell'operazione di ripristino, ai fini dell'applicazione delle eventuali penali.

6.1 - Livelli di servizio Linea dedicata

L'Impresa garantisce il rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Valore di soglia su base quadrimestrale	
Tempo massimo di attesa	20 secondi nel 95% dei casi

	60 secondi nel 5% dei casi
Percentuale delle chiamate perse	2%

Eventuali ritardi rispetto ai termini sopra indicati comporteranno l'applicazione delle penalità previste al successivo articolo 13.

5.2 Sistema di “Trouble Ticketing”

L'Impresa, inoltre, per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di manutenzione, metterà a disposizione dell'Amministrazione un sistema di “Trouble Ticketing”, proposto per la tracciatura e la gestione delle richieste di intervento implementato e personalizzato in funzione delle specifiche attività del progetto che garantirà un supporto importante nell'espletamento delle funzioni di “help desk”.

Lo strumento verrà utilizzato nel processo di “Gestione del Ticket” al fine di garantire un completo tracciamento durante tutte le fasi del processo di erogazione, dalla registrazione ed elaborazione dati alla consuntivazione dei dati delle richieste.

Il prodotto offre tutte le funzionalità necessarie all'implementazione ed alla erogazione di un servizio di “Call Center”, compresi gli strumenti necessari al controllo dell'andamento delle “performance”.

Articolo 7

(Trasferimento di “know-how” e passaggio di consegne)

Al termine di efficacia del contratto (48 mesi) ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l'Impresa si impegna a prestare all'Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati il massimo supporto e collaborazione per consentire il trasferimento del “know-how” sulle attività condotte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile e/o consentire all'Amministrazione medesima di subentrare all'Impresa nella gestione dei servizi.

L'Impresa, a seguito della richiesta dell'Amministrazione, a partire dal terzo mese di contratto e fino alla fine dello stesso, metterà a disposizione dell'Amministrazione tutta la documentazione prodotta nell'esecuzione dei servizi in oggetto (specifiche dei requisiti, specifiche funzionali, programmi “software” e quanto altro riassunto nel paragrafo 4.9 del capitolato tecnico), qualunque altro dato o aggregato di dati sulle attività svolte, nonchè consentirà in qualunque momento l'accesso ai dati raccolti nell'esecuzione delle attività di gestione del Sistema fino al momento del subentro.

In ogni caso, il personale dell'Impresa, per tutta la durata del contratto, impiegato alla realizzazione delle nuove funzionalità nell'ambito della manutenzione evolutiva, coinvolgerà il personale tecnico dell'Amministrazione in incontri mirati a condividere le scelte architettoniche, le soluzioni adottate e la tipologia di interfaccia, inserendolo in un processo di produzione ciclico finalizzato alla realizzazione del prodotto finale che rispecchi completamente le esigenze operative.

Attraverso questa modalità di lavoro il trasferimento del “Know-how” sulle nuove funzionalità avverrà in modo graduale.

Tali attività devono essere quindi considerate aggiuntive alle normali attività previste nel servizio e quindi erogate con personale “ad hoc” senza compromettere in alcun modo l’operatività del Sistema. Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 8

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Articolo 9

(Rifiuto e ripresentazione alle previste verifiche di funzionalità)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il competente Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l’Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 30 (trenta) giorni solari relativamente alle apparecchiature e 10 (dieci) per i moduli sviluppati dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le apparecchiature/moduli già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 (trenta) giorni solari relativamente alle apparecchiature e 10 (dieci) per i moduli sviluppati dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione la nuova apparecchiatura/modulo in sostituzione di quella rifiutata/o ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall' Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica e/o mancata ripresentazione alla verifica nei termini suddetti, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 10

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso "extra" corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 11

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

L'Impresa provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio.

L'Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

(Deposito cauzionale)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € _____ pari al _____% dell'importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Articolo 13

(Livelli di servizio e penalità in caso di ritardi - Termine essenziale)

13.1 Livelli di Servizio e penalità

Le penalità previste per ritardi nella fornitura dei suindicati servizi rispetto ai relativi termini ed impegni sono compendiate nell'unito Allegato "A", documento costituente parte integrante del presente contratto.

L'allegato in questione sarà redatto a seguito della presentazione dell'offerta secondo i livelli di servizio eventualmente implementati ma comunque sempre basandosi per quanto qui non riportato sui livelli di servizio e le penalità compendiate nel capitolato tecnico e i relativi allegati.

Nelle altre ipotesi non contemplate nel soprarichiamato Allegato "A" recanti la previsione di un termine quali approntamenti alla verifica, consegna, presentazione di documenti etc., di cui agli articoli 4.bis.2, 4. ter, 4-quater, 4-septies, 4-octies) entro il quale eseguire determinati adempimenti si precisa che sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo.

13.2 - Termine Essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate di cui all'allegato "A" al presente contratto, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

Articolo 14

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

Apparecchiature hardware

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione della certificazione di verifica funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione della certificazione di verifica funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da emettersi trimestralmente (**n. canoni ciascuno dell'importo di €**) di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal competente Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio, rilasciata dal competente Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva

Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente alla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni ed alla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data della certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo *Function Point*

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, nella misura iniziale del 30%, entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi, per ogni singolo modulo realizzato/adequato/corretto, al termine della fase di disegno o di analisi, e comunque successivamente all'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del "Piano di Obiettivo" da parte del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di approvazione del "Piano di Obiettivo" da parte del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), recante il numero **CODICE CIG 583547417C** e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG: 583547417C

BANCA:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:

CODICE FISCALE AZIENDA:

Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità prteviste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 15

(Clausola dell' Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 16

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 18

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito dell'erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati" dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

E' fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Ove codesta Impresa intenda diffondere:

- a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
- b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all' Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 19

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 20

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 21

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);

c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottoelencati documenti:

a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;

b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;

c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;

d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 22

(Recesso dell' Amministrazione)

Ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 23

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 24

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio in _____ - _____ ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 25

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 26

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 17 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13, Paragrafo 13.2 ed oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 3, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
- articolo 4.ter, ultimo comma;
- articolo 4.quater, ultimo comma;
- articolo 4.quinquies, commi 12 e 34;
- articolo 4.septies, ultimo comma;
- articolo 4.octies, ultimo comma;

- articolo 5, commi 8, 16 ed ultimo comma;
- articolo 6, comma 5;
- articolo 7, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13, Paragrafo 13.2, (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 8, comma 3;
- articolo 9, comma 4;
- articolo 12, comma 4;
- articolo 14, commi 6 e 7;
- articolo 28, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 27

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 28

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 29

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.

I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Articolo 30

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 41 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche;

- Articolo 5 – Consegna, Servizi di manutenzione “Hardware e Software”;
- Articolo 6 – Linea dedicata – Sistema di “Trouble Ticketing”;
- Articolo 7 – Trasferimento di know-how e passaggio di consegne;
- Articolo 8 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 9- Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità;
- articolo 10 – Modifiche e varianti tecniche
- Articolo 11 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 12 – Deposito cauzionale;
- articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 14 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
- articolo 17 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 18 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 19 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
- articolo 20 – Salvaguardia dell’obsolescenza
- articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
- articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 27 - Cessione del credito;
- articolo 28 - Risoluzione in caso di condanna penale.